

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3417

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANOLETTI, PILONI, GRUOSSO,
BATTAFARANO, MORRA, FABBRI, TOFANI, RAGNO,
MONDACA LO GIUDICE di MONFORTE, BOREA, EUFEMI,
PETERLINI, VANZO, CAMBER, MONTAGNINO, MAFFIOLI e
RIPAMONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2005

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi

ONOREVOLI SENATORI. - Va preliminarmente evidenziato che la qualificazione di «sordomuto», attribuita a livello normativo ai soggetti affetti da sordità congenita o acquisita in età infantile, risulta inadeguata sia sotto il profilo medico che sotto il profilo socio-culturale.

Sul piano medico-scientifico, infatti, il termine sordomutismo sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, che nella normalità dei casi non sussiste, in quanto il mutismo nel sordo non si ricollega a nessuna alterazione o menomazione organica dell'apparato vocale, restando potenzialmente intatte nel soggetto affetto da sordità le potenzialità fisiologiche e neurofunzionali del suo apparato vocale: in tal senso si sono espressi numerosi medici specialisti e docenti universitari.

Il soggetto affetto da questa invalidità può più propriamente essere qualificato «sordo» oppure «sordo preverbale». In particolare, con tale ultima espressione si sottolinea che chi è affetto da sordità congenita o infantile può arrivare, quanto meno attraverso l'apprendimento della scrittura, a dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma non potrà arrivare alla acquisizione «verbale» di quella lingua per via normale, occorrendo a tal fine l'utilizzazione di apposite tecniche specialistiche.

Sul piano socio-culturale si osserva che il termine sordomuto appare connotato da una certa valenza discriminatoria, determinata da pregiudizi insorti in fasi storiche nelle quali questa patologia poteva effettivamente determinare fenomeni di emarginazione - mentre attualmente le potenzialità insite negli interventi medico-riabilitativi risultano considerevoli -.

Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine «sordomuto» con quello di «sordo o sordo preverbale» non sembra dar luogo ad alcun inconveniente di tipo interpretativo.

In particolare, i requisiti richiesti dai principali atti legislativi che definiscono questa categoria di *handicap* - tra i quali la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 2 aprile 1968, n. 482 - per qualificare un soggetto «sordomuto», e che pertanto ne giustificano una normativa a tutela, sono la sordità congiunta alla circostanza dell'incapacità di apprendere per via normale il linguaggio. Tale secondo profilo sussiste nelle situazioni in cui la sordità sia congenita o acquisita in età evolutiva, atteso che il linguaggio si apprende esclusivamente in tale fase. Diversamente, per i soggetti diventati sordi in fase successiva a quella dell'apprendimento del linguaggio - magari per cause di guerra o di lavoro oppure per specifiche patologie - le difficoltà sociali a cui tali individui vanno incontro trovano considerazione nel quadro più generale delle invalidità civili.

Va quindi evidenziato che il termine «sordomuto» non solo è improprio sul piano clinico, ma non è nemmeno essenziale all'interpretazione della norma, atteso che gli elementi qualificanti individuati dalla norma - che, come si è detto - non sono la sordità congenita e il mutismo - sono più efficacemente rese dall'espressione «sordo preverbale».

Peraltro, la sostituzione terminologica proposta dovrebbe estendersi anche alle norme di procedura civile e penale, finalizzate a garantire giusta assistenza e considerazione a chi ha difficoltà di capire e di farsi capire tramite il linguaggio parlato.

Come definizione di sordo preverbale, a tutti gli effetti giuridici, può essere pienamente accolta quella già oggi fornita dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, non essendo necessario inserire nella definizione di sordo preverbale alcun limite quantitativo in decibel della sordità, in quanto l'elemento caratterizzante del sordo preverbale è soprattutto la difficoltà dell'apprendimento in via normale della parola.

Il presente disegno di legge recepisce parzialmente il testo del disegno di legge (atto Senato n. 814), già esaminato in sede referente dalla Commissione lavoro, previdenza sociale - che a sua volta riproponeva un

provvedimento già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il cui *iter* tuttavia non fu completato -. Come è noto, questo provvedimento è tuttora pendente, a causa delle implicazioni di carattere finanziario di talune disposizioni, per le quali è risultato particolarmente difficile individuare un'adeguata copertura finanziaria.

Passando all'esame puntuale delle disposizioni, si evidenzia l'articolo 1, conformemente a quanto previsto dal disegno di legge (atto Senato n. 814), prefigura la sostituzione del termine «sordomuto» con il termine «sordo o sordo preverbale», relativamente alle normative attualmente vigenti in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l'espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».